

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-005954/2020
alla Commissione**

Articolo 138 del regolamento

Gianna Gancia (ID)

Oggetto: Definizione di lana sucida

Il regolamento del Consiglio (CE) n. 510/2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, all'articolo 1 e nell'allegato II, ascrive la lana tra i prodotti agricoli.

Allo stesso tempo, il regolamento (CE) n. 1069/2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, definisce la lana derivante dalla tosatura periodica come un sottoprodotto che, per circolare nel mercato, dev'essere trattato abbassandone la carica di batteri patogeni.

L'incongruenza normativa che ne emerge provoca incertezze sulla produzione e lavorazione della lana che non permettono di utilizzare questo bene come fonte di guadagno e di rilancio per le economie rurali e per la loro valorizzazione.

Alla luce di questi elementi, si chiede alla Commissione europea:

1. se non ritenga che esiste un conflitto normativo sulla definizione della lana;
2. se non ritenga opportuno rivedere il regolamento (CE) n. 1069/2009 e includere la lana tra i prodotti agricoli.